AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 319 / 2025 del 31/12/2025

OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO, NOTIFICATO IN DATA 25.11.2025. CONFERIMENTO INCARICHI.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025)

Su conforme proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- richiamato l'art. 32 della L.R. n. 10 del 11.07.2011 "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*" che dispone:

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

…Omissis….;

copia informatica per consultazione

- richiamata la L.R. n. 18 del 06.08.2007 *"Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale"* che all'art. 23 definisce ed individua i compiti delle aree di coordinamento sovra zonale;

- vista la DGR n. 35–9620 del 15.09.2008 ad oggetto "*Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo"* che dispone tra l'altro di: individuare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18 del 06.08.2007, quattro aree di coordinamento sovrazonale cui attribuire compiti di centro di gestione dei sinistri afferenti alle aziende dell'area rientranti per valore nel limite del fondo e di prevedere presso ciascuna di esse la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri;

- vista altresì la DGR n. 54-4528 del 29.12.2016 "*L.R. 9/2004 art. 21. Programma regionale 2017 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle A.S.R. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma per l'anno 2017. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e n 55-12646 del 23 novembre 2009"* che dispone tra l'altro:

❑ *di approvare, sulla base degli esiti della gara regionale centralizzata espletata, dalla Società di Committenza Regionale – SCR Piemonte S.p.a. per l'affidamento dei servizi assicurativi – Polizze "Primary" ed "Excess Layer" – i seguenti elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, per l'anno 2017:*

▪ *fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 milioni destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e l'importo delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento, determinate all'esito delle procedure di gara (franchigia sinistri mortali: Euro 650 mila; franchigia danni da parto: euro 1 milione; franchigia altri danni: Euro 500 mila);*

▪ *due livelli assicurativi previsti, il primo – Polizza RCT/O "Primary aggiudicata in favore della SHAM Société Hospitaliere d'Assurance Mutuelles – per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente il valore delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento determinate all'esito delle procedure di gara e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro ed il drop-down (copertura rischi ad esaurimento del fondo regioanale) e, il secondo – Polizza RCT "Excess Layer" aggiudicata in favore della Zurich Insurance Plc, a copertura dei rischi catastrofali eccedenti il valore di Euro 5 milioni per sinistro, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.*

….Omissis…..;

❑ *di disporre, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 22-3475 del 13 giugno 2016, che ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali viene affidata la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell'AIC di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo, ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento. Per i sinistri di importo eccedente i 250 mila Euro i Comitati di gestione delle AIC potranno avvalersi del supporto professionale amministrativo-legale e medico-*

copia informatica per consultazione

legale del Comitato Regionale di Gestione Sinistri, formalmente costituito con DD n. 75/DB2000 del 3.2.2014;
….Omissis…..;

- vista la DGR n. 74-6266 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando gli elementi costitutivi disposti con D.G.R. N. 54-4528 del 29.12.2016;

- rilevato che con DD n.914 del 28/12/2017 avente ad oggetto "Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n.35-9620 del 15.09.2008 e n.55-12646 del 23.11.2009" il Dirigente Vicario della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha – tra l'altro – determinato:

- "*di disporre in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n.54-4528 del 29 dicembre 2016, una parziale revisione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR definito nella DGR n.35-9620 del 15 settembre 2008, provvedendo, con riguardo all'attuale Area sovra zonale AT, AL, CN (comprendente le AA.SS.LL. AT, AL CN1 e CN2 e le AA.OO.SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e S. Croce e Carle di Cuneo) alla costituzione, con decorrenza 1.1.2018, di due Comitati di gestione dei sinistri a livello di ciascuna delle Aree Interaziendale di Coordinamento (AIC) individuate dalla DGR n.53-6861 del 9.12.2013 – AIC 4:AASSLL CN1, CN2, AA.OO.S. Croce e Carle di Cuneo(….omissis)*";
- "*di disporre che, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n.22-3475 del 13 giugno 2016, ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali corrispondenti alle A.I.C. 4 E A.I.C. 5 viene affidata, con decorrenza 1.1.2018, la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della A.I.C. di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo (..omissis), ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento";*

- vista la DGR n. 32-7573 del 16.10.2023 con la quale sono stati approvati gli elementi costitutivi del Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali, successivamente prorogati sino al 31.12.2025;

- rilevato che, con prot. n. 41448 del 25.11.2025 è pervenuta dalla signora C.Z., notifica all'Azienda di ricorso ex artt. 696 e 696 bis C.P.C., con richiesta al Giudice del Tribunale di Cuneo di disporre accertamento tecnico preventivo in relazione ai presunti danni subiti, in conseguenza delle cure prestate alla paziente dal 11.03.2021 al 03.09.2024 presso l'Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo;

- considerato quindi che l'Azienda, in data 27.11.2025, con prot. 41768, ha provveduto a denunciare il sinistro al Comitato di Gestione Sinistri AIC 4: ASL CN1 – ASL CN2 e AO S. Croce e Carle;

copia informatica per consultazione

- preso atto del decreto del Giudice 11.11.2025 di nomina dei CTU, con il quale veniva fissato al 10.01.2026 il termine per il deposito di memoria costitutiva e al 23.01.2026 il termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta;

- considerato che con note prot. n. 43836 e 43838 del 12.12.2025 sono state inviate ai sanitari coinvolti le comunicazioni prevista dall'art. 13, comma 1 della legge 08.03.2017, n. 24, e s.m.i., che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dalla danneggiata;

- ritenuto necessario per tale ricorso costituirsi in giudizio e affidare la difesa in ogni fase e grado del procedimento all'Avv. Bruna BOGETTI e all'Avv. Francesco RACCA del Servizio Legale dell'Azienda;

- ritenuto altresì necessario provvedere alla nomina, quali consulenti tecnici di parte, del Dr. QUARANTA Federico, Medico Legale, e del Dr. FERRANDO Pietro Maria, specialista in Chirurgia Plastica;

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1) di prendere atto del ricorso ex artt. 696 e 696 bis C.P.C., notificato all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in data 25.11.2025 dalla Signora C.Z. e di costituirsi, per le motivazioni sopra esposte, avanti il Tribunale di Cuneo per resistere nel giudizio sopraindicato, con termine di costituzione fissato al 10.01.2026 e udienza di trattazione scritta prevista per il giorno 23.01.2026;

2) di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda, congiuntamente e disgiuntamente, in ogni fase e grado del giudizio, all'Avv. Bruna BOGETTI e all'Avv. Francesco RACCA del Servizio Legale, con elezione di domicilio, in C.so Carlo Brunet, 19/a;

3) di conferire l'incarico per la consulenza tecnica di parte al Dr. QUARANTA Federico, Medico Legale, e al Dr. FERRANDO Pietro Maria, specialista in Chirurgia Plastica;

4) di dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 3.000,00 trova allocazione al conto n. C261012B (3.10.10.12) "Spese Legali" dell'esercizio 2025.

Il Commissario Straordinario
Tranchida dott. Livio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

copia informatica per consultazione

Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE Proposta Numero: 2619 Anno: 2025 Sottoscritta digitalmente dal Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Peano dott.sa Martina, in data 15/12/2025
Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
× FAVOREVOLE	× FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 23 dicembre 2025 sulla proposta di delibera n. 2619 del 15/12/2025	in data 22 dicembre 2025 sulla proposta di delibera n. 2619 del 15/12/2025

Allegato - Firmatario -

copia informatica per consultazione